

Regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto

(Aggiornato con delibere del Consiglio di Istituto del 21.09.2012 e del 29.06.2018)

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo -didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
- I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali)

- La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
- La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso.
- La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
- Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che verrà portato in lettura alla seduta successiva.

Art. 5 (Programmazione delle attività degli organi collegiali)

E' opportuno che ciascun Organo Collegiale programmi la propria attività nel tempo, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, e coordini la sua attività con quella degli altri organi collegiali. A tal scopo è opportuno che in una delle prime riunioni si predisponga un calendario delle riunioni per la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte, pareri, fatta salva comunque la possibilità di variazioni in rapporto alle esigenze.

Art. 6 (Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali)

- Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
- Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 7 (Elezione di organi di durata annuale)

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 8 (Convocazione del consiglio di interclasse e di classe)

- Il Consiglio di Interclasse e il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o da un insegnante da lui delegato di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso

dal computo il presidente.

- Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni bimestre.

Art. 9 (Coordinamento dell'attività del consiglio di interclasse e di classe)

Le riunioni del Consiglio di Interclasse devono essere coordinate con quelle degli altri organi collegiali.

Art. 10 (Convocazione del collegio dei docenti)

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416.

Art. 11 (Coordinamento dell'attività del collegio dei docenti)

Per il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 12 (Prima convocazione del consiglio di istituto)

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 13 (Elezione del presidente e del vice-presidente consiglio di istituto)

- Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
- L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
- Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
- È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, viene eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
- Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente, da votarsi fra i componenti il Consiglio stesso a scrutinio segreto. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14 (Convocazione del consiglio di istituto)

- Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
- Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 15 (Elezione della giunta esecutiva del consiglio di istituto)

- Nella prima seduta il Consiglio di elegge, con votazione separata da quelle di cui al precedente art. 10, la Giunta Esecutiva. Sono candidati tutti i membri del Consiglio con esclusione dei membri di diritto della Giunta. Partecipano alla votazione tutti i membri del Consiglio compreso il Direttore Didattico e, qualora eletto, il Capo dei servizi di Segreteria.
- Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può votare per quattro nominativi di componenti il Consiglio: il nominativo di un docente, il nominativo di un non docente ed i nominativi di due genitori. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Qualora i membri eletti dovessero dimettersi, la Giunta può continuare a funzionare; i dimissionari sono sostituiti mediante nuove elezioni da parte del Consiglio, nella successiva seduta.

Art. 16 (Pubblicità degli atti)

- La pubblicità degli atti del Consiglio, disciplinata dall'art. 27 del DPR 426/1974, deve avvenire mediante affissione all'albo della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione avviene entro il termine di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
- La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo non inferiore ai 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti - per lo stesso periodo - agli elettori che ne facciano richiesta.
- I Consiglieri possono consultare i verbali e gli atti scritti depositati nell'Ufficio di Segreteria - in orario di ricevimento per il pubblico - anche a prescindere dalle summenzionate scadenze.

- La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal D.S.G.A. dell'Istituto; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata ad attesta in calce ad essa la data di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone, salvo contraria richiesta dell'interessato

Art. 17 (Pubblicità delle sedute)

- Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e ad esse possono assistere tutti gli elettori degli organi collegiali della Scuola Primaria, dell'Infanzia e Secondaria di 1°Grado. La data delle sedute e l'ordine del giorno concernente gli argomenti da trattare in forma pubblica vengono comunicati con avviso esposto all'apposito albo delle varie scuole 5 giorni prima.
- Le sedute debbono svolgersi in un locale della scuola sufficientemente ampio, tale da garantire la più estesa partecipazione del pubblico.
- Non sono pubbliche le sedute o parte di esse nelle quali siano trattate questioni concernenti singole persone.
- Il pubblico, che può accedere esclusivamente nel locale delle sedute, deve assistere alle sedute in silenzio. In caso di violazione del suddetto dovere, il Presidente, dopo un primo richiamo, invita chi contravviene al dovere suddetto ad uscire dalla scuola.
- In caso di ulteriore rifiuto o di disordini, il Presidente stesso o il Dirigente Scolastico può richiedere l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza e il Presidente può sospendere la seduta aggiornandola a data concordata dal Consiglio stesso. Per esclusivi motivi di ordine, un componente del personale ausiliario potrà presenziare nell'edificio durante le sedute pubbliche del Consiglio.
- Al fine di accertare la qualità di elettore sarà predisposto un foglio con dichiarazione relativa al possesso dei requisiti da sottoscrivere all'entrata della sala delle riunioni da parte di ogni partecipante.

Art. 18 (Funzionamento della biblioteca)

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:

- a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti nelle ore pomeridiane;
- b) modalità di accesso al prestito o alla consultazione.

Il Dirigente Scolastico può affidare a un docente le funzioni di responsabile della biblioteca, tenuto conto degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione degli organi collegiali della Scuola.

Art. 19 (Funzionamento delle palestre)

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto, in modo da assicurare la disponibilità, a rotazione oraria a tutte le classi della Scuola.

Art. 20 (Vigilanza alunni)

Per vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti:

- a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono gli inizi delle lezioni; il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i docenti ne informeranno preventivamente i genitori, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi, che li debbono prelevare personalmente;
- c) la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici;
- d) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;
- e) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- f) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani, a cominciare dal primo, con la vigilanza del personale docente.

Art. 21 (Comunicazioni in caso di sciopero)

Il personale che ha indicato "non risponde" alla richiesta dell'Istituto relativa all'adesione allo sciopero è tenuto a comunicare entro e non oltre le ore 8.00 l'espressa intenzione di non scioperare in quella data. Non è necessaria alcuna comunicazione in caso di reale assenza per sciopero.

Art. 22 (Eventuali modifiche al regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato a richiesta di qualsiasi consigliere o della Giunta esecutiva e le relative proposte di modifica devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Istituto.

COMPONENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO (A.S. 2015/2018)

GOLINELLI AMOS - Dirigente Scolastico (membro di diritto)

DE BIAGGI MARGHERITA - Docente

FAEDO BARBARA - Docente (segretario)

GABRIELLI MARINA - Docente

GHIOTTI LORELLA - Docente

MARSILIO MONICA - Docente

ROANI MARIA CARLA - Docente

TOMMASIN LUCIA - Docente

ZENESI LORELLA - Docente

CHIEREGATI MANOLA - Personale ATA

MIRANDOLA MONICA - Personale ATA

BARATELLA ELISA - Genitore

CALANCA STEFANIA - Genitore

CAPPELLO GIANNI - Genitore

FERRACIN SARA - Genitore

LOVADINA NICOLA - Genitore (presidente)

MAZZEGO MASSIMO - Genitore

SCHIRO ANTONELLA - Genitore

SINICO MARIKA - Genitore

COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA (A.S. 2015/2018)

GOLINELLI AMOS - Dirigente Scolastico (membro di diritto)

SPATARO MARIA - Direttore S.G.A. (membro di diritto)

GHIOTTI LORELLA - Docente

MIRANDOLA MONICA - Personale ATA

LOVADINA NICOLA - Genitore

SCHIRO ANTONELLA – Genitore

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE
Verbale Consiglio di Istituto del 29 giugno 2018

Il giorno venerdì 29 Giugno alle ore 19.00, presso i locali della Scuola Primaria "Sandro Pertini" in Piazza Marconi n° 192 di Badia Polesine, si è tenuto il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.

OMISSIS

N°	Membri Consiglio di Istituto	Componente	Presenti	Assenti
1	Golinelli Amos	Dirigente Scolastico	X	
2	De Biaggi Margherita	Docente secondaria 1°grado	X	
3	Roani M.Carla	Docente secondaria 1°grado	X	
4	Gabrielli Marina	Docente scuola Primaria	X	
5	Ghiotti Lorella	Docente scuola Primaria	X	
6	Tommasin Lucia	Docente scuola Primaria	X	
7	Faedo Barbara	Docente scuola Primaria	X	
8	Marsilio Monica	Docente scuola Infanzia	X	
9	Zenesi Lorella	Docente scuola Infanzia	X	
10	Mazzeo Massimo	Genitore		X
11	Lovadina Nicola	Genitore		X
12	Cappello Gianni	Genitore	X	
13	Ferracini Sara	Genitore	X	
14	Baratella Elisa	Genitore		X
15	Schiro Antonella	Genitore	X	
16	Sinico Marika	Genitore	X	
17	Calanca Stefania	Genitore		X
18	Mirandola Monica	Personale ATA	X	

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Uscita autonoma degli alunni – integrazione al regolamento di istituto

DELIBERA N° 74

Il Dirigente illustra la circolare MIUR 12053 del 21/06/2018 che ha per oggetto: disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. Tale disposizione comporta una integrazione al regolamento d'Istituto in materia di disciplina degli alunni all'uscita da scuola. Il Consiglio approva all'unanimità l'inserimento della modifica (delibera n.74) come segue:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

1. A partire dalla classe Quinta della scuola primaria, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito della scuola (sezione Modulistica – cartella Genitori – file "USCITA AUTONOMA ALUNNI DA SCUOLA.pdf"), i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.
2. Il Dirigente Scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.
3. L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
4. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
5. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il

personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

6. Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta. In tal caso, fermo restando quanto disposto dal punto 5) in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico come anche del servizio di trasporto scolastico, l'uscita in autonomia da scuola del minore, fino all'arrivo alla fermata autorizzata, è disciplinata dai punti da 1 a 6 del presente articolo.

7. I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.

8. Il presente regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad esempio scioperi, assemblee sindacali, ...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola e anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione. Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari. Per la diffusione del presente Regolamento, se ne dispone la pubblicazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

Per la diffusione del presente Regolamento, se ne dispone la pubblicazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola

OMISSIS

Il segretario del Consiglio di Istituto
F.to FAEDO BARBARA